

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 05/2008

Treviso, 1 febbraio 2008

**OGGETTO: Legge Finanziaria 2008 – Auto, telefoni cellulari, contratti di leasing e spese di rappresentanza**

Con la presente si approfondiscono le novità riguardanti:

- 1) le regole di detrazione dell'Iva relativa ai veicoli e ai telefoni cellulari;
- 2) le nuove regole relative ai contratti di leasing;
- 3) le nuove regole relative alle spese di rappresentanza.

## **1) AUTO E TELEFONINI**

Al fine di allineare le disposizioni italiane a quelle comunitarie la Legge Finanziaria 2008 ha modificato le regole di detrazione dell'Iva relativa ai beni di larghissimo impiego quali in particolare:

- i veicoli;
- il telefono cellulare.

È introdotto il concetto di **veicoli stradali a motore** definiti come *i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali adibiti "normalmente" al trasporto stradale di persone o cose, con una massa massima autorizzata non superiore a 3,5 t, con un numero di posti a sedere, escluso il conducente, non superiore a 8.*

Pertanto, si allarga l'ambito soggettivo della norma oltre che alle autovetture, ai motocicli e ai ciclomotori anche ad altri veicoli in possesso delle caratteristiche richieste, quali autocarri e autoveicoli ad uso speciale come ad esempio ad uso ufficio.

In recepimento di quanto stabilito dall'Unione Europea la nuova disposizione interviene prevedendo per le spese inerenti i predetti veicoli ed i relativi componenti e ricambi:

- la **detrazione nella misura del 40%**, nei casi in cui i veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professionali;

- la **detrazione integrale** per gli agenti e rappresentanti di commercio anche in forma societaria verificando l'eventuale uso promiscuo del veicolo;
- la **detrazione integrale** per i soggetti per i quali i veicoli costituiscono l'oggetto dell'attività (concessionari, società di leasing e noleggio, ecc.).

Sembra quindi possibile recuperare per intero l'Iva sull'acquisto delle automobili, dimostrando che sono utilizzate esclusivamente per l'esercizio dell'attività e all'opposto di forfetizzare la detrazione nella misura del 40% anche per l'acquisto degli autocarri.

Per gli **acquisti di carburante e lubrificante** e le operazioni d'impiego dei veicoli stradali la detrazione è ammessa nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'Iva sull'acquisto. Inoltre, è prevista la possibilità di ammettere in detrazione anche l'Iva sulle **prestazioni di transito stradale**.

**La nuova disciplina è applicabile retroattivamente dalla data del 28 giugno 2007.**

**A decorrere dal giorno 1° gennaio 2008** per i telefoni cellulari sono avvenute delle modifiche. Nello specifico è stata soppressa la limitazione della detrazione nella misura forfettaria del 50 per cento e il diritto alla detrazione torna a essere regolato dal **principio generale dell'inerenza**. Nel caso di "uso promiscuo" del telefono cellulare dovrà essere effettuata una valutazione caso per caso.

Peraltro, è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate che, nel caso in cui il contribuente decide di adottare una aliquota di detrazione superiore al 50%, sarà soggetto a specifici controlli da parte dell'autorità tributaria finalizzati alla verifica dell'effettiva inerenza della spesa.

## 2) LEASING

Nuove regole si applicano ai contratti di leasing stipulati dal 2008, quindi ai **contratti stipulati dal 01.01.2008**.

La Legge Finanziaria 2008 ha stabilito che:

- **per la generalità dei beni mobili**, l'impresa utilizzatrice ha la possibilità di dedurre i canoni di locazione finanziaria imputati a conto economico, a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi (in precedenza 50 per cento) del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale. Esempio: attrezzatura specifica, il coefficiente di ammortamento è pari al 25 per cento annuo, l'ammortamento in 4 anni (48 mesi) la durata minima del contratto di leasing (2/3) deve essere di 32 mesi.

- **per i beni immobili**, la durata del contratto deve essere non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento risultante dai coefficienti di ammortamento ministeriali, se questa risulta essere compresa tra 11 e 18 anni. Esempio: immobile, il coefficiente di ammortamento è pari al 3 per cento, l'ammortamento in 33,33 anni (maggiore di 18 anni), la durata del contratto di leasing deve essere almeno 18 anni; immobile, il coefficiente di ammortamento è pari al 10 per cento, l'ammortamento in 10 anni (minore di 11 anni), la durata del contratto di leasing deve essere almeno 11 anni;
- **per le auto aziendali**, la durata minima del contratto deve essere pari almeno al periodo di ammortamento del bene. Esempio autovettura, il coefficiente di ammortamento è pari al 25 per cento annuo, l'ammortamento in 4 anni (48 mesi), la durata minima del contratto di leasing deve essere di 48 mesi.

### 3) LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

A decorrere dal 2008 le spese di rappresentanza diventano **deducibili nel periodo d'imposta in cui sono sostenute**, non più per quote costanti (viene pertanto meno la limitazione della deducibilità a un terzo del loro ammontare), e solo se rispondenti ai **requisiti di inerenza e congruità**. Tali requisiti saranno stabiliti da un decreto del ministero dell'Economia che prenderà in considerazione la natura delle spese e la loro destinazione, con la conseguenza che spese analoghe potrebbero essere deducibili per un'impresa e non deducibili per un'altra.

La deducibilità dei **beni distribuiti gratuitamente** è riconosciuta se il loro **costo-soglia** non supera **Euro 50,00** anziché come fissato in precedenza a Euro 25,82. Questo aumento del limite è previsto solo ai fini delle **imposte dirette**, mentre nulla è cambiato ai fini della detrazione Iva.

RingraziandoVi per la Vostra collaborazione, Vi porgiamo i nostri migliori saluti.

Lo Studio